

IPOTESI DI ACCORDO

Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna - Piano Industriale 2015 – 2017 “Becoming Bper, Solidità, Semplicità, Specializzazione, Selettività, Stakeholder”.

Verbale di Accordo in materia di pendolarismo ordinario.

Il giorno 15 dicembre 2017 in Modena,

tra

l'Azienda BPER Banca. S.p.A. in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”) e in nome e per conto delle aziende coinvolte, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Corni, Stefano Verdi, Andrea Prandi, Roberto Testoni, Barbara Cavani, Anna Lisa Bassoli, Silvia Parmeggiani, Rosario Cancro, Fabio Luppi e Gabriele Arioli

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA SINFUB

premesso che

- il Piano Industriale 2015 – 2017 del Gruppo BPER Banca (di seguito “Piano”), è disegnato per rispondere alle esigenze ed alle istanze degli stakeholders del Gruppo con precise linee di azione fondate sulla qualità e la semplicità;
- le azioni previste dal Piano Industriale si possono sintetizzare in tre macro pilastri di creazione del valore e supportati da un programma di cambiamento da realizzare nell’arco temporale del Piano Industriale stesso. In particolare:
 - rafforzamento dei ricavi;
 - efficienza del modello operativo;
 - ottimizzazione del profilo di rischio;
- in data 14 agosto 2015 è stato sottoscritto un accordo, che si richiama integralmente, atto a gestire le ricadute del Piano Industriale 2015-2017;
- nel citato Verbale (art. 28) le Parti concordavano che *“in materie già identificate quali indennità di cassa e pendolarismo, è già possibile avviare un confronto a livello di gruppo. Nel darsi atto che il contenimento della mobilità territoriale rappresenta l’obiettivo di una salvaguardia delle condizioni di vita personale e familiare del Personale, le parti si impegnano sin dall’immediato ad aprire un confronto finalizzato ad omogeneizzare i trattamenti economici derivanti dalla mobilità ordinaria nel Gruppo.*
In materia di pendolarismo il confronto andrà concluso necessariamente entro il 31 dicembre 2015. In assenza di accordo le attuali previsioni in materia continueranno ad essere applicate in regime di ultrattività per un massimo di due mesi dalla scadenza dell’accordo che le ha regolamentate”;
- nel citato verbale le OO.SS. dichiaravano che *“le economie risultanti dagli effetti di specifiche previsioni, di strumenti e soluzioni volte alla riduzione dei costi contemplate nel presente accordo verranno utilizzate, unitamente a risorse aziendali, al ristoro del pendolarismo”.*

BPER Banca e le aziende del Gruppo

Fabi First/Cisl Fisac/Cgil UGL/Credito Uilca Unità Sindacale Falcri/Silcea Sinfub

- è volontà delle Parti di addivenire ad un'armonizzazione delle previsioni in materia di pendolarismo ordinario applicabile alle Banche e Società del Gruppo BPER Banca destinatarie dell'Accordo 14 agosto 2015, ferme restando le previsioni del CCNL;
- l'Art. 15 bis "Mobilità professionale e territoriale" dell'Accordo 4 giugno 2013 e l'Art. 29 "Mobilità territoriale ordinaria - indennità pendolarismo" dell'Accordo 17 dicembre 2014 prevedono che in tema di mobilità territoriale ordinaria le previsioni applicate presso le ex Banche del Gruppo tempo per tempo incorporate in BPER Banca sarebbero state mantenute fino al 30 giugno 2016;
- nelle more della negoziazione sindacale l'Azienda ha di volta in volta prorogato i trattamenti di pendolarismo, fino alla firma del presente accordo

si è convenuto quanto segue

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Istituzione Pendolarismo Ordinario

Il presente accordo è finalizzato alla istituzione di uno strumento per la gestione del pendolarismo ordinario.

Art. 3 - Pendolarismo Ordinario

Il pendolarismo di cui al presente articolo è qualificato "ordinario", per opportuna distinzione rispetto al pendolarismo derivante dai cantieri di:

- Piano Industriale 2012-2014, il cui riferimento normativo è già specificatamente disciplinato nel Verbale di Accordo 15 settembre 2012;
- Piano Industriale 2015-2017, il cui riferimento normativo è già specificatamente disciplinato nel citato Verbale di Accordo 14 agosto 2015;

e riguarda la mobilità tra il Comune di residenza o di domicilio presso il quale il collega dimora (a prescindere dall'iscrizione anagrafica, durante la propria settimana lavorativa e dal quale raggiunge quotidianamente la sua sede lavorativa), d'ora in poi "domicilio" e la sede di lavoro, effettuata su base giornaliera.

Art. 4 - Beneficiari

Saranno beneficiari dei trattamenti definiti nel presente accordo tutti i dipendenti delle Banche e Società del Gruppo destinatarie dell'accordo del 14 agosto 2015, trasferiti¹ nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2018.

Sono beneficiari del trattamento di pendolarismo ordinario i lavoratori trasferiti a diversa unità produttiva, ivi compresi quelli trasferiti all'interno dei comuni metropolitani di Roma e Milano per iniziativa aziendale².

Per tratta lavorativa si intende la distanza dal Comune di residenza o di domicilio (laddove più vicino alla sede di lavoro) al Comune del luogo di lavoro fatta eccezione per i lavoratori dei comuni metropolitani di Roma e Milano.

Sono esclusi dal perimetro dei beneficiari i lavoratori:

1. Il cui trasferimento derivi da prima assegnazione;
2. Il cui trasferimento avvenga su richiesta del lavoratore;
3. Il cui trasferimento comporti l'assegnazione o il rientro in unità produttiva ubicata nel Comune di residenza o domicilio, fatta eccezione per i lavoratori dei comuni metropolitani di Roma e Milano.

¹ Con riferimento alla nozione di trasferimento si rimanda a quanto definito dalle norme di legge e di CCNL tempo per tempo vigenti.

² Si intendono tutti i trasferimenti ad eccezione di quelli effettuati su richiesta del lavoratore.

BPER Banca e le aziende del Gruppo

Fabj First/Cisl

Fisac/Cgil UGL Credito

Uilca Unità Sindacale Falcr Silcea Sinfub

Coloro che, a seguito di trasferimento, hanno trasferito la propria dimora abituale, saranno beneficiari del trattamento di pendolarismo giornaliero previsto dal presente accordo con riferimento alla propria residenza. Il presente accordo è sostitutivo della parte economica riferita ai trasferimenti di cui all'art. 88 e 111 del CCNL 31 Marzo 2015; il dipendente potrà comunque optare per il trattamento economico previsto dal CCNL ai suddetti articoli: in tal caso nulla è dovuto per quanto previsto in base al presente accordo.

Art. 5 – Calcolo delle tratte chilometriche

Per "tratta" chilometrica si intende la distanza, espressa in Km, tra il Comune di residenza o di domicilio (laddove più vicino alla sede di lavoro) ed il Comune di lavoro, considerando, "il percorso più veloce" indicato da Google Maps.

Per il calcolo dell'indennità di pendolarismo ordinario il lavoratore dovrà formalizzare la propria residenza e il proprio domicilio con le modalità che l'Azienda comunicherà. L'Azienda provvederà a calcolare la tratta, fatto salvo quanto previsto dall'art.4 per i comuni metropolitani di Roma e Milano, tra il Comune di residenza o di domicilio indicato (laddove più vicino alla sede di lavoro) ed il Comune dell'unità lavorativa, tramite il "percorso più veloce" di Google Maps³.

Art. 6 – Modifica della tratta

La tratta chilometrica può variare per nuova assegnazione lavorativa o a seguito del cambio della residenza o del domicilio, ferma restando, per quest'ultima casistica, la durata massima complessiva del trattamento di 54 mesi.

Nuova assegnazione lavorativa

In caso di variazione della tratta chilometrica per nuova assegnazione lavorativa, si procederà alla verifica dei presupposti per il percepimento dell'indennità e, nel caso, alla rideterminazione della misura dell'indennità di pendolarismo con riferimento alla nuova distanza, salvo quanto previsto dalle previsioni di esclusione dal perimetro dei beneficiari di cui all'art. 4, comma 4.

Cambio della residenza o del domicilio

Nel caso di variazione della tratta chilometrica a seguito di cambiamento di residenza o di domicilio per cui la nuova dimora risulti essere più lontana rispetto alla sede di lavoro, l'indennità di pendolarismo continuerà ad essere erogata con riferimento alla tratta precedente.

Il lavoratore dovrà obbligatoriamente e tempestivamente comunicare all'Azienda il cambiamento di residenza o di domicilio, nelle modalità che l'Azienda comunicherà.

Art. 7 – Trattamento di pendolarismo ordinario: decorrenza, durata

Il trattamento di pendolarismo ordinario avrà decorrenza, per gli aventi diritto, a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo o alla data del trasferimento, se successiva alla stessa data di sottoscrizione. La durata massima del trattamento sarà per nr. 54 mesi.

– Raccordo con normative preesistenti: casistica

a. Trasferimenti dal 1/1/2012 relativi a percettori di trattamenti aziendali

Per i trasferimenti decorrenti dal 1/1/2012 alla data di sottoscrizione del presente accordo, relativi a risorse che già percepivano e che stanno attualmente percependo un trattamento aziendale derivante da accordi tra le parti nelle Banche del Gruppo e nelle ex Banche del Gruppo: applicazione del trattamento aziendale delle Banche del Gruppo e delle ex Banche del Gruppo sino al mese di sottoscrizione del presente accordo, per poi procedere al riconoscimento del trattamento di cui alla presente intesa dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo per ulteriori 54 mesi.

³ La tratta verrà calcolata da indirizzo a indirizzo

BPER Banca e le aziende del Gruppo

Fabrizio First/Cisl

Fisac/Cgil UGL/Credito

Uilca

Unità Sindacale Falcri – Silcea Sinfub

b. Trasferimenti anteriori al 1/1/2012 relativi a percettori di trattamenti aziendali

Per i trasferimenti anteriori al 1/1/2012, relativi a risorse che già percepivano e che stanno attualmente percependo un trattamento aziendale derivante da accordi tra le parti nelle Banche del Gruppo e nelle ex Banche del Gruppo: riconoscimento del nuovo trattamento dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo per ulteriori 12 mesi, purché rientrante nelle previsioni di cui al presente accordo.

c. Trasferimenti dal 1/1/2012 relativi a percettori di trattamenti di mobilità da accordi di Piano Industriale

Coloro i quali sono attualmente beneficiari delle previsioni degli accordi 15/09/2012, 17/12/2014 e 14/08/2015 percepiranno l'indennità di pendolarismo ordinario dalla data di cessazione delle relative provvidenze per un periodo di 24 mesi, purché rientrante nelle condizioni di cui al presente accordo.

Art. 8 - Trattamento di pendolarismo ordinario: misura dell'indennità

Gli importi giornalieri di indennità di pendolarismo ordinario saranno corrisposti per ogni giorno di effettiva presenza presso l'unità produttiva della sede di lavoro, con importi variabili a seconda della tratta chilometrica di percorrenza calcolata secondo quanto definito agli artt. 5 e 6, in base alla seguente tabella.

Km a tratta	35-40	>40-50	>50-60	>60-70	>70-80	>80-90	>90-100	>100-110	>110-120	>120
Indennità giornaliera in €	4,50	6,50	8,00	9,50	12,00	14,50	17,00	19,50	22,00	24,50

**Per "tratta" si intende la distanza di solo andata.*

Ai lavoratori soggetti a mobilità territoriale da e verso le isole verrà corrisposta un'indennità giornaliera di € 4,00, per un periodo massimo di 54 mesi, per ogni giornata di presenza in servizio con effettiva mobilità da e verso l'isola; tale indennità è aggiuntiva rispetto a quella eventualmente spettante derivante dall'applicazione del presente accordo.

Art. 9 - Computabilità dell'indennità di pendolarismo

L'indennità di pendolarismo non è computabile nella base imponibile utile ai fini del calcolo TFR e della previdenza complementare.

Art. 10 - Richieste di avvicinamento

L'azienda valuterà con la massima attenzione eventuali richieste di avvicinamento da parte dei:

- colleghi non percettori, a qualsiasi titolo, di indennità di pendolarismo;
- colleghi per i quali il trattamento di pendolarismo si sia esaurito;
- colleghi in situazione di disagio.

Gli esiti di tale valutazione saranno comunicati dettagliatamente e periodicamente alle OO.SS.

Art. 11 - Scadenza

Il presente accordo ha scadenza il 31.12.2018 ed è rinnovabile con accordo tra le Parti.

BPER Banca e le aziende del Gruppo

Fabi First/Cisl Fisac/Cgil UGL Credito Uilca Unità Sindacale Falcri Silca Sinub

Art. 12 - Disposizioni Finali

Il presente accordo annulla e sostituisce gli accordi delle ex Banche del Gruppo richiamati in premessa e ogni altro accordo ad essi correlato, nonché ogni altro accordo aziendale - relativo all'istituto del pendolarismo ordinario - nelle Aziende destinatarie dell'accordo 14 agosto 2015.

La validità della presente ipotesi di accordo è subordinata all'approvazione delle assemblee dei lavoratori/lavoratrici il cui esito sarà comunicato all'azienda di massima entro il 15 febbraio 2018.


La predetta intesa entrerà pertanto in vigore dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, momento dal quale cesseranno gli effetti delle rispettive normative di secondo livello.


I trattamenti economici verranno riconosciuti dopo l'approvazione della presente ipotesi di accordo da parte delle assemblee dei lavoratori/lavoratrici con erogazione di somme a titolo di arretrato relative al periodo che va dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo alla data di erogazione delle provvidenze in via corrente.


Le Organizzazioni Sindacali


BPER Banca S.p.A.


(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate)


FABI 


FIRST/CISL 

FISAC/CGIL 

UGL CREDITO 

UILCA 

UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA - SINFUB 



BPER Banca e le aziende del Gruppo



Fabi First/Cisl



Fisac/Cgil Ugl Credito



Uilca

Unità Sindacale Falcri - Silcea Sinfub



